

Società locali, ok alle deroghe sui vecchi tetti ai compensi

Corte dei conti

Possibile superare i limiti di spesa 2013 se l'azienda nel frattempo è cresciuta

Comincia a sfaldarsi il muro che fin qui ha sostenuto il tetto ai compensi degli amministratori delle società pubbliche di Regioni ed enti locali. Un importante colpo di piccone viene assestato dalla Corte dei conti, che con la delibera 11/2026 depositata ieri dalla sezione Autonomie apre una strada alle deroghe, potenzialmente ampia e destinata ad allargarsi nel tempo.

Per capire i termini della questione bisogna ricordare l'impianto normativo in vigore, e gli effetti paradossali determinati dal passare degli anni su una regola nata come provvisoria e, come spesso accade in Italia, diventata stabile.

L'attuale limite ai compensi nelle società controllate dagli enti locali è stato fissato dal decreto Monti sulla spending review del 2012 (articolo 4, comma 4 del Dl 95/2012), e congelato nel 2016 dal Testo unico sulle partecipate attuativo della riforma Madia (Dlgs 175/2016): lì è stato chiesto al Governo di articolare limiti diversificati in base a cinque fasce dimensionali delle società, e si è stabilito che fino alla definizione di quell'architettura sarebbe rimasto in vigore il vecchio tetto generale che impedisce di dedicare ai compensi più dell'80% delle somme spese nel 2013.

Da allora si sono succeduti cinque Governi, lo schema di decreto del ministero dell'Economia con i cinque limiti è stato preparato anni fa, ma non ha mai trovato la strada della Gazzetta Ufficiale. Perché il nodo è delicato, e fin qui tutti gli inquilini di Via XX Settembre hanno giudicato prudente evitare di scioglierlo.

Il tempo però ha fatto invecchiare parecchio il tetto ai compensi, perché in 13 anni le aziende, anche pubbliche, crescono, cambiano, nascono e muoiono. Da qui la pressione sempre più alta per un aggiornamento del quadro, che ora viene favorito dalle indicazioni della Corte dei conti.

La delibera nella sostanza permette di dribblare il vecchio parametro alle società che in questi anni abbiano vissuto nell'oggetto sociale, nella struttura o nella governance evoluzioni tali da «tradursi in un effettivo e rilevante ampliamento dell'attività» o «da comportare una maggiore complessità» dell'azienda. In quei casi, gli enti controllanti possono «individuare un parametro diverso» dal costo 2013, fondandosi su «precisi indicatori dimensionali» ancorati a «volume d'affari, patrimonio netto e utile della società». Le procedure da seguire saranno quelle del Codice civile: «nelle Spa e nelle Srl - spiega la Corte - occorrerà che si sia proceduto con motivata delibera assembleare o, in caso di amministratore delegato, con determinazione del Cda». Il controllo sarà prima di tutto nelle mani della stessa Corte dei conti, che nelle sezioni regionali riceve le ricognizioni annuali sulle partecipazioni e da quei documenti dovrebbe valutare la congruità delle scelte.

La decisione finisce anche per sottolineare l'urgenza di rimettere mano a una regola ormai archeologica, che fra l'altro allontana dai vertici delle società pubbliche i professionisti più accreditati e quindi con maggiore mercato nel privato. Un invito esplicito a superare lo stallo era arrivato quattro anni fa anche dalla Consulta (sentenza 153/2022). Ma fin qui è rimasto inascoltato.

—G.Tr.